

Titolo II

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Art. 14

Bilancio sociale

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate

superiori ad 1 milione di euro

devono depositare

presso il registro unico nazionale del Terzo settore,

e pubblicare nel proprio sito internet,

il bilancio sociale

redatto secondo linee guida

adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore,

e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata

e delle dimensioni dell'ente,

anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

(Nota. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite,

proventi o entrate comunque denominate

superiori a centomila euro annui

devono in ogni caso pubblicare annualmente

e tenere aggiornati nel proprio sito internet,

o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano,

gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti

ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,

ai dirigenti nonché agli associati.

(Nota. art. 41 comma 1. Le reti associative sono enti del Terzo settore.)